

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO DELL'UNIONE BASSA REGGIANA

**Oggetto: REGOLAMENTO DI ACCESSO AI NIDI E ALLE SCUOLE
D'INFANZIA DELL'UNIONE BASSA REGGIANA. APPROVAZIONE**

L'anno **duemilasedici**, questo giorno **trentuno** del mese di **Marzo** alle ore 19:10 presso la Sala Consiliare del Comune di Guastalla, in seguito ad avviso del Presidente del Consiglio diramato nei modi e nei tempi prescritti dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio dell'Unione Bassa Reggiana in sessione straordinaria di Prima convocazione per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno.

Sono presenti i Sigg.:

Nominativo	Funzione	P.A	Nominativo	Funzione	P.A
DE PRIZIO GAETANO	Presidente	P	CREMA GIANLUCA	Consigliere	P
FORMIGLIO MICHELE	Consigliere	A	CUCCHI INES	Consigliere	P
BERGAMINI RENZO	Consigliere	P	BONURA MARTINA	Consigliere	P
VERONA CAMILLA	Consigliere	P	SCOTTINI MONICA	Consigliere	P
COSTA ANDREA	Consigliere	P	FURLAN DANIEL	Consigliere	P
CARLETTI ELENA	Consigliere	P	MORI NADIA	Consigliere	P
GAZZA MASSIMO	Consigliere	P	BERTELE' DIEGO	Consigliere	P
ANGELI ROBERTO	Consigliere	A	IAFRATE VINCENZO	Consigliere	P
MANGHI GIAMMARIA	Consigliere	P	SACCHI CHIARA	Consigliere	P
SARACCA SILVIA	Consigliere	P	FANTINATI CRISTINA	Consigliere	A
LASAGNA MARCO	Consigliere	P	FOSCATO LORENZO	Consigliere	P
DALLASTA PAOLO	Consigliere	P	MAZZONI ELENA	Consigliere	P

Totale Presenti: **21**

Totale Assenti: **3**

La seduta è presieduta dal Presidente **Gaetano De Prizio** .

Assiste alla seduta il Segretario **Stefano Gandellini**.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale con n. 21 componenti, dichiara aperta la seduta.

REGOLAMENTO DI ACCESSO AI NIDI E ALLE SCUOLE D'INFANZIA DELL'UNIONE BASSA REGGIANA. APPROVAZIONE

SEDUTA PUBBLICA

Presenti n. 21 componenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE BASSA REGGIANA

PREMESSO che con convenzione repertorio n° 16 del 15 febbraio 2011 avente ad oggetto "Approvazione convenzione tra i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggio per il conferimento all'Unione dei comuni della Bassa Reggiana dei servizi educativi" i Comuni hanno conferito i servizi scolastici all'Unione;

PREMESSO CHE con Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 36 del 01/06/2011 è stato approvato lo schema di contratto che deve regolare i rapporti tra l'Unione e ciascun Comune aderente alla convenzione;

RICHIAMATO CHE l'art. 9 dello schema di contratto di cui sopra in cui si prevede che l'Unione affidi l'esecuzione dei servizi scolastici all'Azienda Speciale Bassa Reggiana;

PREMESSO che con atto del Notaio Zanichelli in data 31 Luglio 2011 si è costituita l'Azienda speciale Bassa Reggiana dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana;

DATO ATTO che ogni Comune aveva un proprio **Regolamento di accesso ai nidi e alle scuole d'infanzia**;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 2 comma 2 dello Statuto vigente è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;

RICHIAMATA la necessità di procedere alla redazione di un nuovo Regolamento di accesso al nido e alla scuola d'infanzia che uniformi e renda omogenea sia la natura sia le modalità organizzative del Servizio e che ne disciplini l'utilizzo;

DATO ATTO che dal 09/02/2016 al 29/02/2016 si sono svolti incontri di approfondimento delle indicazioni del tavolo degli Assessori e che gli emendamenti proposti possono essere recepiti nel Regolamento definitivo;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

CON VOTAZIONE:

Favorevoli: n. 19 (MAGGIORANZA + MAZZONI – SACCHI – BERTELE)

Astenuti: n. 2 (FOSCATO – IAFRATE)

Contrari: ---

DELIBERA

1. DI APPROVARE il "Regolamento di accesso ai nidi e alle scuole d'infanzia dell'Unione Bassa Reggiana" nel testo allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto e composto di n. 28 articoli;

2. DI RENDERE, con votazione resa come sopra la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV comma - del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

3. DI PROCEDERE alla pubblicazione del Regolamento nelle forme previste dallo statuto dell'Unione.

.-.-.

(Gli interventi svoltisi nella presente seduta sono stati integralmente fonoriprodotti su supporto magnetico conservato agli atti ai sensi del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio. I Consiglieri, all'occorrenza, potranno chiedere ed ottenere copia).

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente

F.to Gaetano De Prizio

Il Segretario

F.to Stefano Gandellini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line dal **27/04/2016** per 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e per gli effetti dell' art. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate.

Li, **27/04/2016**

Il Segretario

F.to Stefano Gandellini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all' Albo Pretorio On-Line per 10 giorni consecutivi, senza rilievi, a decorrere dal **27/04/2016** ovvero per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, comma 4°.

Li, _____

Il Segretario

F.to Stefano Gandellini

Copia digitale conforme all'originale ai sensi D.P.R. 445/2000, D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, per uso amministrativo.

Novellara, li 27/04/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
Davolio Raffaele

Regolamento di accesso ai nidi e alle scuole d'infanzia dell'Unione Bassa Reggiana

PREMESSO CHE l'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana con atto n. 16 del repertorio dell'Unione in data 15/2/2011 ha conferito la gestione dei servizi educativi all'Azienda Servizi Bassa Reggiana (di seguito ASBR), tra cui il servizio di ristorazione scolastica;

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento concerne i nidi e le scuole dell'infanzia comunali siti sugli otto comuni dell'Unione ed ha lo scopo da un lato di definire la natura e le modalità organizzative del Servizio e dall'altro di disciplinarne l'utilizzo.

Il Nido d'Infanzia si conforma alla legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 1 del 10.01.2000 e ss.mm.ii.

La Scuola dell'Infanzia è definita, tra gli altri, dal D.Lgs. 16.04.1994 n. 297, D.P.R. 8.03.1999 n. 275, D.LGS. 15.04.2005 n. 76.

ART. 2 - IDENTITA' DEL NIDO E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Il Nido e la Scuola dell'Infanzia sono servizi educativi di interesse pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i sei anni, che concorrono con le famiglie alla crescita e alla formazione dei bambini e delle bambine, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa. Scopo primario del Nido e della Scuola dell'Infanzia è quello di sostenere lo sviluppo del progetto di vita di ogni bambina e di ogni bambino nella relazione con le altre bambine, gli altri bambini, i genitori e le persone del territorio di riferimento.

Il Nido e la Scuola dell'Infanzia si articolano di norma nella giornata definita "a tempo pieno". Potranno, a livello locale, essere definite varianti d'orario e fruizione aventi comunque come scopo primario l'universalità di accesso ai servizi. La scelta della tipologia d'orario espressa all'atto dell'iscrizione è vincolante per l'intero anno scolastico.

TITOLO I - PROGETTO EDUCATIVO

ART. 3 - PROGETTAZIONE EDUCATIVA

Gli elementi costitutivi dell'attività educativa del Nido e della Scuola dell'Infanzia sono: la storia e la filosofia pedagogica dei servizi del territorio, l'analisi dell'esperienza condotta all'interno della struttura educativa, la progettazione educativa intesa come strumento primario per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo precedente, l'attenta e ricorrente valutazione dell'organizzazione e delle trasformazioni della società, delle famiglie e della cultura, la ricerca scientifica e pedagogica, l'impegno verso proprie e originali sperimentazioni. La formazione professionale e l'aggiornamento permanente degli operatori permettono e favoriscono la sintesi costante dei riferimenti richiamati.

All'interno di tali premesse, che testimoniano l'attuazione di linee pedagogiche dinamiche e aperte all'innovazione, il Gruppo di Lavoro degli operatori formulerà, di concerto con il Coordinatore Pedagogico, la proposta relativa alla progettazione educativa. Essa sarà elaborata tenendo conto della necessità di stabilire gli scopi dell'apprendimento e della socializzazione, nonché delle verifiche finali sul piano generale ed individuale, attraverso l'adozione di didattiche e strumenti adeguati. La progettazione educativa indicherà i criteri di massima per i piani di lavoro, la didattica e l'aggiornamento.

E' garantita alle educatrici la libera espressione culturale, nel rispetto della coscienza morale e civile dei bambini e dei genitori, delle norme vigenti e in un quadro di confronto e condivisione all'interno del Gruppo di Lavoro.

ART. 4 – IDENTITA' DEL COORDINATORE PEDAGOGICO

Il Coordinatore pedagogico, nel rispetto della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii, dello Statuto e del regolamento organizzativo dell'Azienda, è inteso come il Coordinatore/la Coordinatrice del Servizio, cui fa capo l'applicazione concreta dei programmi e degli indirizzi di politica scolastica fissati dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore, nel rispetto delle linee definite dall'Unione dei Comuni.

Compete pertanto ai Coordinatori incaricati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la progettazione educativa annuale;
- il sostegno alla partecipazione delle famiglie sia a livello territoriale che di singola struttura;
- l'organizzazione delle sezioni all'interno delle strutture;
- lo sviluppo dei progetti;
- la predisposizione degli aggiornamenti relativi agli educatori e al personale ausiliario;
- la presenza nelle scuole;
- gli incontri con i competenti servizi dell'A.S.L.
- gli incontri con i genitori;
- gli incontri con il Dirigente dell'Istituto Comprensivo allo scopo di sostenere progetti di continuità;
- gli incontri settimanali di coordinamento;
- la predisposizione dei progetti di qualificazione 0/6 e la formazione professionale dei nidi e delle scuole dell'infanzia;
- il supporto scientifico agli operatori del servizio circa l'evoluzione della ricerca didattica e pedagogica;
- la verifica della qualità dei servizi attraverso la predisposizione di strumenti valutativi, anche nel rispetto del percorso delle Linee Guida Regionali per la qualità dei servizi e la redazione del progetto pedagogico;
- il coordinamento del gruppo degli operatori.

I Coordinatori pedagogici, di concerto con l'Azienda, sono referenti per le singole Amministrazioni Comunali interessate in merito all'elaborazione e all'attuazione dei programmi per la fascia 0/6 anni.

ART. 5 – AMBIENTAMENTO

Il bambino e la bambina vengono accolti al Nido e alla Scuola dell'Infanzia nel rispetto del loro percorso di vita e, a tale scopo, vengono predisposti i progetti di ambientamento al servizio che tengono conto di un accesso graduale dei bambini e delle bambine, nel rispetto anche delle esigenze delle famiglie. A tale proposito si individua di norma come periodo massimo per l'inizio dell'ambientamento al servizio il 30 settembre dell'anno di riferimento.

Per definire l'ordine di accesso e di inizio dell'ambientamento saranno ascoltate le famiglie, allo scopo di accogliere esigenze familiari o di lavoro. A seguito di questo processo partecipativo, sarà predisposto un calendario che terrà conto anche dell'età dei bambini.

Con riferimento al Nido d'Infanzia, durante la prima settimana di frequenza, uno dei genitori (o un familiare, se necessario), dovrà essere presente al fine di coadiuvare il personale educativo nella co-costruzione di un percorso di accoglienza nel nuovo ambiente il più possibile armonico.

Le modalità di questa presenza saranno concordate tra i genitori e gli educatori, nel rispetto delle linee guida indicate dal coordinatore del servizio.

Al ritorno dalle vacanze estive, l'inserimento al Nido dei bambini e delle bambine che hanno già frequentato sarà graduale, con la presenza limitata a mezza giornata nei primi due o tre giorni.

I bambini e le bambine che inizieranno l'ambientamento dopo il 15 settembre (e quindi da tutto il 16 settembre) pagheranno il 50% della quota fissa della retta del mese.

ART. 6 – ACCOGLIENZA E SOSTEGNO AL PROGETTO EDUCATIVO DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE CON DIRITTI SPECIALI

Il Nido d'Infanzia e la Scuola dell'Infanzia garantiscono il diritto dei bambini e delle bambine con diritti speciali ad un progetto educativo individualizzato, in forte relazione col contesto educante e che promuova e sostenga i loro processi di sviluppo e di costruzione dell'identità.

Il progetto educativo viene condiviso con i genitori e gli operatori dell'ASL, in un'ottica di condivisione e corresponsabilità che permetta di promuovere gli elementi virtuosi insiti nel sistema che sostiene il percorso delle bambine e dei bambini.

L'organizzazione del personale del Nido e della Scuola dell'Infanzia, nel rispetto della legge 104, tiene conto della complessità dello sviluppo di tali progetti educativi e adegua la presenza di educatori ed educatrici in tale direzione.

ART. 7 – VISITE DI STUDIO, TIROCINI, STAGE

I servizi educativi del Comune possono essere oggetto di visita da parte di gruppi di insegnanti, studenti, docenti universitari e dirigenti scolastici. Tali visite hanno scopo didattico e di confronto sulle tematiche dell'educazione.

L'Azienda avrà cura di costruire progetti di visita che non creino ostacoli allo sviluppo del progetto educativo del Nido e della Scuola dell'Infanzia.

I servizi educativi potranno accogliere anche personale tirocinante e stagista proveniente sia dalla Scuola Secondaria di secondo grado che dall'Università.

TITOLO II - PROFESSIONALITA' DEGLI OPERATORI

ART. 8 - IL GRUPPO DEGLI OPERATORI

Il Gruppo di lavoro degli operatori è l'organo di base, presente in ognuna delle strutture in oggetto, nel quale avvengono l'attuazione, il confronto, il coordinamento e la sintesi tra le rispettive sezioni, nonché la verifica delle linee pedagogiche e didattiche attuate all'interno della istituzione d'appartenenza.

Del Gruppo di lavoro fanno parte gli/le insegnanti (responsabili della funzione pedagogica e didattica) e le operatrici ausiliarie che, oltre alle mansioni proprie della funzione ausiliaria, partecipano all'attività educativa complessivamente intesa, nelle forme e secondo i modelli organizzativi definiti dal Gruppo di lavoro. Si intende così assicurare l'adempimento delle funzioni proprie di ciascun livello professionale presente all'interno delle istituzioni (insegnanti, ausiliari, cuochi, ecc...) garantendo al contempo l'espressione di un ambiente solidale ed omogeneo.

Il Gruppo si incontra periodicamente su convocazione del coordinatore per discutere tematiche organizzative, pedagogiche e partecipative relative al servizio.

Di ogni riunione è redatto un verbale sintetico indicante chiaramente i presenti e le decisioni adottate; esso dovrà essere conservato in ordine cronologico presso il Nido o la Scuola d'Infanzia. Funge da segretario un componente del Gruppo di lavoro.

ART. 9 – I COMPITI DEL GRUPPO DI LAVORO DEGLI OPERATORI

Il Gruppo di lavoro degli operatori svolge i seguenti compiti:

- organizza la progettazione educativa e didattica delle esperienze che si conducono nel Nido o nella Scuola dell'Infanzia condivise con il pedagogo;
- affronta questioni organizzative e funzionali come i turni di lavoro del personale, la suddivisione degli incarichi o il mansionario, le feste, le mostre didattiche, ecc...;
- discute e propone nuovi argomenti di aggiornamento professionale;
- verifica periodicamente le linee di programmazione pedagogiche e didattiche adottate nelle sezioni o nell'attività di intersezione.

ART. 10 – FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

Il personale educativo ha diritto ad un monte ore annuo, il cui ammontare è determinato dagli accordi applicativi della normativa contrattuale, da destinare ad attività connesse all'organizzazione del lavoro, alla programmazione educativa, alla partecipazione a corsi finalizzati al raggiungimento di una qualificazione professionale.

Il personale ausiliario ha diritto, al fine di realizzare le opportune forme di collaborazione con il personale educativo, a partecipare durante l'orario di lavoro alle attività sopra descritte in quanto attinenti alle mansioni svolte.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE E IDENTITA' DEL SERVIZIO

ART. 11 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'età minima, l'orario di apertura (con riferimento a tempo anticipato e prolungato) e il numero di bambini accolti, saranno annualmente o periodicamente definiti tra l'Ente Locale e l'Azienda Speciale sulla base delle scelte amministrative.

Il rapporto fra numero di educatori e numero di bambini all'interno di ogni sezione è quello stabilito dalla legislazione vigente; è inoltre definito dal contratto applicato dal soggetto gestore (Azienda Speciale).

ART. 12 - ACCESSO AI LOCALI E LORO USO

I locali adibiti a Nido e Scuola dell'Infanzia possono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività educative, per le riunioni del Gruppo di lavoro degli operatori e per lo svolgimento di iniziative che realizzino la funzione del Nido come luogo di formazione e centro di promozione culturale, sociale e civile.

L'accesso ai locali adibiti a Nido e Scuola è vietato a chiunque intenda esercitarvi attività pubblicitarie e commerciali di qualsiasi genere e a chi adotta comportamenti verbali non conformi all'ambiente educativo in cui si trova. A tale scopo il servizio non pubblicizza attività che non siano sostenute, patrocinate o direttamente organizzate dalla Regione, dalla Provincia, dall'Unione, dall'Azienda Speciale, dall'Associazione Intercomunale Progettininfanzia o da uno degli Enti Locali.

L'accesso ai locali è consentito ai genitori dei bambini iscritti o a chi ne fa le veci, per l'affidamento e il ritiro giornaliero dei bambini, nonché per ogni altro motivo previsto dal presente Regolamento.

Il ritiro dei bambini può essere effettuato, previa comunicazione dei genitori, da familiari maggiorenni; per il ritiro da parte di altri maggiorenni è indispensabile l'autorizzazione scritta di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci. Il ritiro dei bambini da parte di minori è assolutamente vietato.

Il ritiro dei bambini da parte di genitori separati o divorziati dovrà essere concordato con le insegnanti sulla base delle disposizioni contenute nell'atto di separazione/divorzio o con autodichiarazione attestante tali disposizioni da produrre contestualmente all'iscrizione o, in subordine, al primo ritiro della bambina o del bambino.

ART. 13 – AMMISSIONE E FREQUENZA

Le domande di ammissione al nuovo anno scolastico devono seguire le modalità previste dal bando. Tutte le domande pervenute fuori termine saranno ricevute secondo l'ordine di arrivo e il numero di protocollo.

La data ultima di ammissione di bambine e bambini al nido e alla scuola in corso d'anno è il 31 marzo, fatte salve situazioni di grave e comprovato disagio, concordate con i competenti Servizi dell'Ente Locale.

L'Azienda provvede a formulare la graduatoria provvisoria che sarà pubblicata per n. 2 settimane. Entro tale termine chi ne ha interesse potrà formulare rilievi e osservazioni. Decorso tale termine l'Azienda, valutate le osservazioni, approva la graduatoria in via definitiva con atto a firma del Direttore.

I bambini che rientreranno nella graduatoria ma che al momento della conferma di inserimento al Nido o alla Scuola non avranno ancora raggiunto l'età minima per accedere al servizio, avranno comunque garantito il posto, in quanto prevarrà il punteggio loro assegnato, ma inizieranno a frequentare il Nido o la Scuola e a pagare la retta, al compimento dell'età minima prevista.

Hanno diritto di precedenza all'ammissione e alla frequenza dell'istituzione i bambini residenti nel territorio dell'Unione Bassa Reggiana, con preferenza per cittadini del Comune nel quale è situato il servizio. A tale scopo si vedano i criteri di ammissione di cui al successivo articolo 14.

Si considerano residenti tutti coloro che hanno già acquisito la residenza e tutti coloro che dichiareranno di acquisirla entro il 31 agosto dell'anno di iscrizione.

Le domande di ammissione presentate da famiglie non residenti nel territorio dell'Unione, verranno inserite in un'apposita graduatoria dalla quale si attingerà una volta esaurite le graduatorie dei residenti.

Ai bambini iscritti al servizio è garantito il diritto di frequenza fino al termine dell'intero ciclo scolastico. L'ammissione al successivo anno scolastico è comunque condizionata ai pagamenti delle quote relative ai servizi educativi-scolastici usufruiti dal nucleo familiare negli anni precedenti. L'ammissione dei bambini alla frequenza avviene nel rispetto della graduatoria generale; gli stessi saranno inseriti nelle sezioni di competenza con riferimento all'organizzazione del servizio definita dal Coordinatore e nel rispetto di quanto previsto dal contratto di servizio.

Qualora si verificassero delle cessazioni di frequenza da parte di bambini regolarmente iscritti al servizio, si provvederà alla relativa sostituzione utilizzando i nominativi inseriti nella lista d'attesa e, se questa fosse esaurita, in base all'ordine d'arrivo dei fuori termine, rispettando l'età anagrafica dei bambini da inserire nella sezione in oggetto.

Se il posto viene assegnato in corso d'anno, la regolarizzazione dell'iscrizione deve avvenire entro dieci giorni dalla comunicazione di disponibilità del posto.

ART. 14 - CRITERI DI AMMISSIONE (per la formazione della graduatoria)

Criterio	Punti
Bambino/a diversamente abile con certificazione	Precedenza
Bambino proveniente dal nido che si iscrive alla scuola dell'infanzia	3
Nucleo familiare in condizioni di difficoltà genitoriali certificato dal servizio minori, o con bambino/a in affido	8
Mancanza di uno dei genitori per decessi, carcerazioni, emigrazioni, ragazze/i madri/padri o gravi motivi familiari e/o di salute certificati	5
Invalidità grave nel nucleo familiare (figlio/a o genitore) superiore al 74%	5
Altro/a figlio/a in età 0-6	2
Altro/a figlio/a in età 7-11	1
Altro/a figlio/frequentante la stessa istituzione educativa	1
Lavoro padre fino le 17 ore o condizioni precarie/flessibili/occasionale	2
Lavoro padre dalle 18 alle 29 ore	3
Lavoro padre oltre le 30 ore	5
Lavoro madre fino le 17 ore o condizioni precarie/flessibili/occasionale	2
Lavoro madre dalle 18 alle 29 ore	3
Lavoro madre oltre le 30 ore	5
Gravidanza certificata	1
Bambino/a residente nel Comune dove insiste il servizio	7
Bambino/a residente in uno degli altri Comuni dell'Unione	3
Bambino/a residente fuori dai Comuni dell'Unione	1

ART. 15 – ASSENZA E RITIRO DAL SERVIZIO

Un periodo di assenza ingiustificata superiore a un mese comporta la decadenza immediata dal posto con il relativo pagamento delle rette, anche se non vi è stata frequenza.

Il ritiro dal servizio può avvenire su domanda presentata dai genitori del bambino o da chi ne fa le veci. Esso può avvenire solo entro il 31 marzo, fatti salvi gravi e comprovati motivi familiari e/o di salute. Qualora il ritiro avvenga dopo tale termine, l'utente sarà tenuto al pagamento della quota fissa fino al termine dell'anno scolastico.

ART. 16 – RETTE, MODALITA' DI PAGAMENTO E RECUPERO MOROSITA'

Le famiglie dei bambini ammessi al servizio concorrono alla copertura delle spese sostenute dall'Ente Locale per la gestione del servizio, attraverso la corresponsione di una retta stabilita annualmente dall'Ente Locale, parametrata a costi fissi e costi variabili. All'atto della conferma d'iscrizione al servizio, le famiglie sono tenute al pagamento del deposito cauzionale, quantificato dalla delibera delle tariffe della Giunta dall'Ente Locale. Tale somma verrà restituita alla fine dell'anno scolastico solamente a coloro che frequenteranno il servizio fino al termine dell'anno

scolastico e a coloro che permangono in lista di attesa. In caso di ritiro o di morosità relative ai servizi educativi-scolastici usufruiti dal nucleo familiare anche negli anni precedenti, il deposito cauzionale non verrà restituito.

Le famiglie che fanno richiesta di posticipare l'ambientamento sono vincolate al pagamento della quota fissa, a garanzia del posto.

Il pagamento della retta mensile deve essere effettuato secondo le modalità stabilite dall'Azienda Speciale.

L'Ente Locale può prevedere contributi per la riduzione della retta o per l'esenzione totale, secondo le modalità previste dai propri regolamenti.

In caso di ritardo o mancato pagamento da parte delle famiglie, si procederà secondo le modalità previste dal *Regolamento unificato di gestione delle rette e di recupero delle morosità*, il quale prevede anche norme per la stipula di piani di rientro.

L'obbligo del pagamento della retta decorre dal primo giorno di inizio dell'anno scolastico o dalla conferma di accettazione di ingresso se il posto viene assegnato successivamente.

Nel momento in cui verrà adottato il presente Regolamento, si intendono abrogate tutte le norme dei precedenti regolamenti incompatibili con esso.

ART. 17 – ORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI

Il numero delle sezioni dei nidi e delle scuole d'infanzia è stabilito annualmente di norma sulla base delle iscrizioni pervenute, in relazione all'età ed allo sviluppo psico-motorio dei bambini e delle bambine. La sezione è l'unità di base per l'attività educativa. All'interno del servizio le sezioni si rapportano tra loro in modo aperto e flessibile, tale da consentire la progettazione di attività di interesse per piccoli e grandi gruppi ed interventi individualizzati, nonché l'organizzazione di ogni altra attività.

Il personale educativo sarà assegnato alle sezioni tenendo conto dell'organizzazione del servizio e delle leggi vigenti.

ART. 18 – SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

Nei casi di assenza anche di breve durata del personale educativo e ausiliario, saranno garantite le condizioni standard del servizio, assicurando le sostituzioni nei limiti e nei tempi necessari per il reperimento del personale stesso, compatibilmente con le esigenze del servizio e nel rispetto delle norme vigenti.

ART. 19 – CALENDARIO SCOLASTICO

Il calendario viene stabilito annualmente tenendo conto del calendario regionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 20 - ORARIO

L'orario di funzionamento giornaliero del servizio è compreso tra le 8.00 e le 16.00

L'uscita dei bambini e delle bambine dalle 15.30 alle 16.00. Tali orari devono essere tassativamente rispettati per garantire il corretto funzionamento del servizio.

Per chi usufruisce dell'orario prolungato (vedi successivo articolo 20 bis), il ritiro del bambino dalle strutture scolastiche deve avvenire tassativamente entro l'orario di chiusura del servizio.

Il ritiro dei bambini e delle bambine deve essere effettuato negli orari stabiliti. In caso di ritardo, dopo le prime tre volte, sarà fatto un richiamo scritto, dopo di che si procederà all'applicazione di una sanzione pari all'importo previsto per il servizio integrativo di tempo prolungato anche se non attivato, senza però che questo comporti l'acquisizione del diritto ad ammettere il bambino alla frequenza dello stesso.

Qualora perdurasse il comportamento scorretto nonostante la sanzione o non si provvedesse al pagamento della stessa entro i termini previsti, si procederà alla sospensione dal servizio.

Art. 20 bis – TEMPO ANTICIPATO E PROLUNGATO

Il servizio di tempo anticipato, di norma dalle 7.30 e comunque fino alle 8.00, viene garantito col personale insegnante in servizio, nel rispetto del rapporto numerico. Il servizio viene garantito alle bambine e ai bambini i cui genitori siano entrambi lavoratori, oppure in caso di gravi e comprovati motivi familiari. Il servizio ha un costo fisso deliberato annualmente dalla Giunta dell'Ente Locale. L'iscrizione è vincolante per l'intero anno scolastico, salvo la presenza di gravi e comprovati motivi familiari o di salute.

Può inoltre essere attivato il servizio di tempo prolungato, di norma dalle 16.00 alle 18.00, con un minimo di 8 bambini/e per il nido e 10 per la scuola. Al fine di facilitare il raggiungimento del numero e l'organizzazione del servizio, l'Azienda, sentito l'Ente Locale, può accorpare i servizi di tempo prolungato del Nido e della Scuola dell'infanzia. Il servizio viene garantito alle bambine e ai bambini che abbiano compiuto almeno un anno d'età, i cui genitori siano entrambi lavoratori oppure in caso di gravi e comprovati motivi familiari; ha un costo fisso deliberato annualmente dalla Giunta dell'Ente Locale. L'iscrizione è vincolante per l'intero anno scolastico, salvo la presenza di gravi e comprovati motivi familiari o di salute.

TITOLO IV - FAMIGLIE E TERRITORIO

ART. 21 – RAPPORTI CON LA FAMIGLIA E IL TERRITORIO

La partecipazione dei genitori al progetto educativo del nido e della scuola dell'infanzia è un elemento fondante dei servizi comunali della Bassa Reggiana. Per tale ragione il contributo organizzativo, educativo, culturale e di pensiero dei genitori è ritenuto fondamentale. A tale scopo, il progetto educativo si orienta al sostegno della partecipazione in tutte le forme possibili, anche attivando gruppi di progetto e consultazioni che permettano la partecipazione collettiva dei genitori alle scelte del servizio.

Il progetto partecipativo è parte fondante del progetto educativo; per questa ragione il personale di ogni sezione incontra i genitori almeno tre volte l'anno per aggiornare sulla progettazione educativa, sulla situazione della sezione e per accogliere idee e suggerimenti dalle famiglie.

Al fine di creare un progetto che sostenga in modo coerente la creazione di una comunità educante, il Nido e la Scuola dell'Infanzia ricercheranno un rapporto con le istituzioni culturali, educative e del tempo libero presenti sul territorio, considerando la scuola come parte essenziale di un sistema formativo più ampio e articolato.

ART. 22 – CONSIGLIO DEL NIDO E DELLA SCUOLA

Allo scopo di creare occasioni partecipative concrete, è attivato annualmente il Consiglio del Nido e della Scuola. Tale consiglio ha un ruolo consultivo e di supporto alla progettazione educativa e allo sviluppo delle attività del servizio. È composto da un rappresentante dell'Azienda Servizi Bassa Reggiana (di norma il coordinatore del servizio), due genitori per sezione, due rappresentanti del personale. Invitato permanente un rappresentante dell'Ente Locale. Assume la Presidenza del Consiglio uno dei genitori. In caso di più di una disponibilità si può ricorrere a votazione. Di ogni incontro è redatto un verbale sintetico da parte di uno dei partecipanti.

TITOLO V - SALUTE E BENESSERE

ART. 23 – TUTELA DELLA SALUTE – ASSISTENZA E SORVEGLIANZA IGIENICO – SANITARIA

Gli interventi di prevenzione, assistenza e sorveglianza igienico-sanitaria sono assicurati dal Settore di Pediatria di Comunità dell'Unità Salute Donna – Infanzia dell'A.U.S.L. unitamente al Servizio di Igiene Pubblica.

Il Settore di Neuropsichiatria Infantile garantisce inoltre, attraverso i propri operatori, la consulenza nel Nido d'Infanzia e, in particolare, nelle sezioni in cui sono inseriti i bambini disabili.

ART. 24- COMPITI DEL PERSONALE E DEI GENITORI IN RELAZIONE ALLA SALUTE DEL BAMBINO

Al personale in servizio nel Nido d'Infanzia è fatto obbligo di avvertire i genitori (o chi ne fa le veci) in merito a eventuali indisposizioni del bambino chiedendo, se necessario, il ritiro del bambino stesso.

Per quanto concerne la somministrazione di farmaci al nido o alla scuola dell'infanzia, si fa riferimento al *Protocollo d'intesa interistituzionale per la somministrazione dei farmaci a minori con patologia cronica nei contesti extrafamigliari, educativi o scolastici*.

L'alimentazione al Nido e alla Scuola dell'infanzia è regolata sulla base di tabelle dietetiche appositamente predisposte (e periodicamente aggiornate dal Settore di Pediatria di Comunità) in collaborazione con i dietisti dell'A.U.S.L. e della ditta fornitrice dei pasti.

Per quanto concerne la ristorazione, si fa riferimento all'apposito regolamento della *Ristorazione scolastica dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana*, approvato dal Consiglio dell'Unione.

ART. 25 - RIAMMISSIONE ALLA FREQUENZA DOPO MALATTIA

Le riammissioni ai servizi scolastici dopo un'assenza per malattia devono seguire le disposizioni dell'AUSL locale e la normativa vigente in materia.

TITOLO VI - SERVIZI INTEGRATIVI

ART. 26 – SERVIZIO ESTIVO

Il servizio estivo è garantito, di norma, le prime 4 settimane di luglio (pari a 20 giorni lavorativi). E' consentita l'iscrizione settimanale (intesa come 5 giorni lavorativi), ad un costo fisso onnicomprensivo.

Durante il servizio estivo al Nido e alla Scuola dell'Infanzia è presente solo parte del personale educativo, perciò anche il numero dei bambini ammessi sarà percentualmente proporzionale al totale del personale educativo presente. Il numero dei bambini e delle bambine ammessi sarà comunque determinato in base alla normativa vigente in materia, tenendo conto anche del numero del personale in servizio. Al superamento del numero massimo di bambini ammissibili, l'Azienda, sentito l'Ente Locale, deciderà di volta in volta le modalità di attivazione del servizio.

Le domande di ammissione al servizio estivo dovranno essere presentate ogni anno secondo le modalità previste da apposita comunicazione ufficiale dell'Azienda.

L'orario del servizio è il medesimo osservato in corso d'anno nel nido e nella scuola dell'infanzia. Può essere previsto il tempo anticipato al mattino e prolungato al pomeriggio. Al fine di facilitare il raggiungimento del numero e l'organizzazione del servizio l'Azienda, sentito l'Ente Locale, può accorpate i servizi di tempo estivo del Nido e della Scuola dell'infanzia. Il servizio sarà garantito prevalentemente nel caso di bambine e bambini i cui genitori siano entrambi lavoratori oppure in caso di gravi e comprovati motivi familiari e/o di salute e composizione del nucleo familiare.

Il ritiro dal servizio può avvenire su domanda presentata dai genitori del bambino o da chi ne fa le veci entro la data di comunicazione dell'accoglimento al servizio. Qualora il ritiro avvenga dopo tale termine, l'utente sarà tenuto al pagamento dell'intera quota di contribuzione, salvo gravi e comprovati motivi familiari e/o di salute.

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 27 – INTEGRAZIONI O MODIFICHE

Eventuali integrazioni o successive modifiche, con finalità di specifica ed approfondimento al presente, sono di competenza dell'Ente Locale e saranno approvate con apposito atto di Delibera di Giunta.

ART. 28 – DISPOSIZIONI FINALI

Quanto disposto dal presente sostituisce, all'atto della approvazione dello stesso, l'intera disciplina in materia contenuta nei regolamenti previgenti. Per quanto non espressamente previsto dal presente si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

CONSIGLIO DELL'UNIONE BASSA REGGIANA
PROPOSTA DI DELIBERA

PROPOSTA N° 5 del 23/03/2016

Proponente: Direzione Generale

**Oggetto: REGOLAMENTO DI ACCESSO AI NIDI E ALLE SCUOLE D'INFANZIA
DELL'UNIONE BASSA REGGIANA. APPROVAZIONE**

PARERE CONTABILE ai sensi art. 49 TUEL e s.m.i.

VISTA la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria;

PRESO ATTO che l'adozione del presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,

si esprime, in ordine alla regolarità contabile parere: **Favorevole**

Novellara, li 23/03/2016

Il Responsabile
Servizio Finanziario-Contabile
Rebecchi Nicola

CONSIGLIO DELL'UNIONE BASSA REGGIANA
PROPOSTA DI DELIBERA

PROPOSTA N° 5 del 23/03/2016

Direzione Generale

**Oggetto: REGOLAMENTO DI ACCESSO AI NIDI E ALLE SCUOLE D'INFANZIA
DELL'UNIONE BASSA REGGIANA. APPROVAZIONE**

PARERE TECNICO-PROCEDURALE ai sensi art. 49 TUEL

VISTA la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si
esprime, in ordine alla regolarità tecnico-procedurale parere: **Favorevole**

Novellara, li 23/03/2016

Il Responsabile
Direzione Generale
Gamberini Elena